



“LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA”

ATTIVITA' NELLA SCUOLA PRIMARIA
CORSO A4-10 ANNO 2017

la Responsabilita' del volontario di protezione civile

Avv. Giuseppe Galli
CCV-MB

Centro Triante Monza – 31/01/20



Diritti e doveri del volontario di protezione civile

Al volontario in quanto tale sono riconosciuti **dei diritti e dei doveri**, alcuni dei quali derivanti direttamente dalla normativa nazionale e regionale, altri dalle le consuetudini concernenti le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile in entrambi i predetti sistemi.


È importante precisare, però, che i diritti ed i doveri riconosciuti sia dal sistema nazionale che regionale riguardano solo i volontari facenti parte di organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Dipartimento di Protezione Civile.



Diritti e doveri del volontario di protezione civile

Il volontario ha il **dovere di svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione**, nel rispetto delle direttive impartite dalle competenti strutture istituzionali.

Non deve svolgere alcuna attività non prevista fra le competenze dei volontari della protezione civile, nonché attività contrastanti con la finalità del servizio.



Diritti e doveri del volontario di protezione civile



Relativamente ai diritti, invece, la normativa nazionale, ed in particolare il regolamento che disciplina la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, **prevede delle garanzie in capo ai volontari stessi**. Tra queste garanzie ci sono, a titolo di esempio, il mantenimento del posto di lavoro e la copertura assicurativa.

Profili di responsabilità giuridica del volontario di protezione civile



Il volontario di protezione civile, come tutte gli altri individui, **è soggetto a responsabilità civile e penale dovute a comportamenti, azioni od omissioni, che hanno conseguenze rilevanti per il nostro ordinamento giuridico.**

Profili di responsabilità giuridica del volontario di protezione civile



Profili di responsabilità in cui possono incorrere i volontari:

Responsabilità civile fenomeno per cui l'autore di un danno in giusto, commesso con dolo o colpa, è obbligato a risarcirlo;

Responsabilità penale fenomeno per cui all'autore di azioni od omissioni configurate nel codice penale come reati, è attribuita una specifica sanzione penale.

Lo spirito che contraddistingue il volontariato esclude, salvo prova contraria, un'eventuale responsabilità dolosa consistente nella volontà di arrecare danno altrui. Tutta via il volontario potrebbe incorrere in una responsabilità colposa imputabile a:

negligenza, quando si agisce in maniera superficiale e senza prestare la necessaria attenzione;

imprudenza, quando viene commessa un'azione senza utilizzare il buon senso comune ed in maniera avventata;

imperizia, quando si agisce con insufficiente attitudine a compiere un'attività che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche.

Ai sensi dell'art. 2043 c.c. «**qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno in giusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno**».

La regola posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale è il **principio del *neminem laedere***: tutti sono tenuti al dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica, chiunque violi tale divieto è obbligato al risarcimento del danno.

La norma parla di qualunque fatto doloso o colposo ma nell'attività di volontariato, in realtà, stante la finalità di solidarietà e di collaborazione sociale del singolo volontario, **questa forma di responsabilità si configura generalmente come colposa**, cioè priva della reale volontà del volontario di arrecare un danno altrui, salvo prova contraria.

Nei casi di danni arrecati a terzi durante lo svolgimento della propria attività il volontario di protezione civile deve rispondere della sua azione mediante il **risarcimento del danno subito ingiustamente dal terzo**. Si ricorda che in tema di responsabilità civile può essere chiamato a rispondere anche l'organizzazione per cui opera il volontario, oltre al volontario stesso.

Responsabilità civile extracontrattuale



In tema di copertura assicurativa è essenziale precisare che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti per la responsabilità civile verso i terzi, oltre che contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta. Tale assicurazione manleva i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi laddove essi abbiano agito nell'ambito dell'espletamento delle mansioni affidategli dall'organizzazioni di appartenenza in attività di protezione civile (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza...).

Esempi in cui opera questa copertura assicurativa:

Un volontario in addestramento taglio alberi, fa cadere dei rami su di un'auto e ne rovina la carrozzeria;

Un volontario durante un nubifragio, durante la fase di gestione dell'allegamento di una cantina, scivola nel fango e rompe alcune finestre;

un volontario, durante lo svolgimento del progetto scuola, danneggia del materiale scolastico come, ad esempio, una lavagna interattiva multimediale.

Responsabilità civile extracontrattuale



Responsabilità Penale



Durante lo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività è possibile che il volontario di protezione civile compia azioni qualificate dalla legge come reati.

Per la responsabilità penale che sorge davanti ad un reato risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso in quanto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Costituzione, la responsabilità penale è personale e non può essere coperta da alcuna forma di assicurazione.

L'art. 40 del c.p. prevede, infatti, che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericolo da cui dipende l'esistenza del reato non conseguenza della sua azione od omissione».

Agli effetti della legge penale, tutte le volte in cui è in servizio, il volontario di protezione civile è qualificato come incaricato di un pubblico servizio

L'art. 358 c.p. prevede che «agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Responsabilità Penale



Essere un incaricato di pubblico servizio comporta maggiori diritti e maggiori obblighi rispetto ad un privato cittadino in quanto colui che è chiamato a ricoprire tale ruolo, e nello specifico il ruolo di volontario di protezione civile, è formato al fine di svolgere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. A differenza del privato cittadino, quindi, il volontario deve svolgere i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze.

Tra i diritti, ad esempio, c'è quello dell'aumento di pena per chi commette un reato a danno di un soggetto che riveste tale qualifica (minaccia al volontario che sta svolgendo regolarmente la sua attività);

Tra i doveri, invece, c'è quello di denuncia, l'incaricato è obbligato a riferire i reati dei quali è venuto a conoscenza nel corso o a seguito del suo servizio (reato di sciacallaggio a seguito di un terremoto), nonché quello di segretezza, l'incaricato ha l'obbligo di segretezza in merito alle notizie di cui è venuto a conoscenza durante l'esercizio della propria attività.



Buon lavoro...
... cum grano salis!